

Il Decreto Legislativo 117 del 2017, all'articolo 82, comma 3, recita:

***“Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente (riferite alle modificazioni allo statuto) sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative”.***

Il funzionario dell'Ufficio Entrate conosce il testo della legge, ma non conosce il contenuto dei nostri statuti: con gli adeguamenti normativi, **noi abbiamo approfittato per modificare profondamente l'intero impianto statutario.**

**L'imposta di Registro (€ 200) è quindi dovuta**, senza esclusioni o deroghe. Siamo sicuri. Non procedete a richieste di rimborso perché un atto per il quale è dovuta l'imposta di registro, qualora non sia versata, risulta NON registrato. Come non esistesse.

Pensate a cosa potrebbe accadere a un circolo che non abbia versato l'imposta dovuta e fosse “verificato” tra una decina d'anni. Tutta la gestione risulterebbe commerciale, in assenza della partita IVA, dichiarazioni omesse e tasse non versate, eventuale cinque per mille da restituire gravato da sanzioni e interessi, erogazioni liberali da tassare e coinvolgimento degli erogatori che si vedrebbero recuperare imposte evase con interessi e sanzioni. Un tale disastro per non versare 200 euro.